



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 274 DEL 3 aprile 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Caruter S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Furnari – Novara di Sicilia – Tripi - Importo complessivo a base d'asta: euro 5.935.102,72 - S.A.: ARO di Furnari – Novara di Sicilia – Tripi
PREC 15/19/S_PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 101872 del 10 dicembre 2018 nella quale l'istante Caruter S.r.l. si duole che la stazione appaltante, in sede di risposta ad una richiesta di chiarimenti relativa a discrasie sugli importi a base di gara indicati nel disciplinare di gara e nel piano d'intervento, a quattro giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ha reso noto la modifica delle modalità di esecuzione del servizio di spazzamento, da manuale a meccanizzato, e ha prodotto un nuovo quadro economico di spesa recante, secondo la prospettazione dell'istante, differenze sostanziali nel numero del personale in servizio, con differenti livelli e mansioni, e nel numero e tipologie di attrezzature; tutto ciò senza provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando, come la presentazione di un nuovo progetto a base di gara avrebbe richiesto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 13 marzo 2019;

VISTA la documentazione in atti;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO il principio generale per cui la documentazione di gara deve fornire agli operatori economici tutti gli elementi necessari per la formulazione di offerte informate e dunque serie;

CONSIDERATO che, per orientamento giurisprudenziale costante, in presenza di una integrazione della documentazione di gara che introduca elementi nuovi suscettibili di determinare una diversa formulazione delle offerte, la stazione appaltante deve ricorrere alla procedura di cui all'art. 79, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, prorogando i termini per la ricezione delle offerte (Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 94);

CONSIDERATO che, nel caso in esame, il piano d'intervento, a cui il capitolato speciale d'appalto rinvia per la definizione dei servizi oggetto dell'appalto, fornisce un computo metrico globale per la gestione del servizio di igiene urbana nell'ARO diverso da quello indicato nel disciplinare e nel capitolato speciale (e posto a base di gara) e descrive lo spazzamento come solamente manuale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che, con la risposta alla richiesta di chiarimenti dell'istante, la stazione appaltante ha indicato modalità di esecuzione del servizio di spazzamento diverse da quelle descritte nella documentazione di gara (spazzamento meccanizzato) e ha prodotto un nuovo documento denominato "quadro economico di spesa" recante delle tabelle riepilogative del costo del personale che, anche se in modo non esplicito, sembrano prevedere la modifica del numero e della composizione del personale in servizio, poiché, se nelle somme totali corrispondono alle cifre indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, per alcune risorse indicano costi totali annui che non corrispondono alla somma che si otterrebbe sulla base dei dati unitari ivi indicati (costo orario, ore e giorni lavorati);

RITENUTO che le modifiche introdotte con la risposta alla richiesta di chiarimenti appaiono significative perché incidono sul contenuto dell'offerta tecnica ed economica e avrebbero pertanto richiesto, oltre che una più esplicita individuazione, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 per consentire agli operatori economici di recepire le modifiche e adeguarsi in modo opportuno;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante che ha apportato modifiche significative alla documentazione di gara senza prorogare il termine per la ricezione delle offerte.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2019

Il Segretario Maria Esposito